

DAMIANI S.P.A.

Procedura per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società
(“PROCEDURA INTERNAL DEALING”)

Istituita ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 596/2014

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA.

In considerazione delle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (come successivamente modificato e integrato) e dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Reg delegato UE n. 522/2016 e il Reg. di esecuzione n. 523/2016 della Commissione), nonché dalle relative norme nazionali di attuazione (D. Lgs. n. 58/98, nel seguito "*T.U.F.*", e Regolamento Consob n. 11971/99, nel seguito, "**Regolamento Emittenti**") la società Damiani S.p.A. (nel seguito "**Damiani**" o la "**Società**") ha approvato la presente "*Procedura per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società*" (nel seguito "**Procedura internal dealing**" o "**Procedura**"), delegando l'Amministratore Delegato ad apportare alla presente Procedura ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

La presente Procedura entra in vigore in data 3 luglio 2016 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

La *Procedura* è diretta a:

- a) identificare i *Soggetti Rilevanti* (come definiti nel successivo paragrafo 2, lett. A) e le *Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti* (come definite al successivo paragrafo 2, lett. B) e le operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni o titoli di debito emessi dalla *Società* o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, che devono essere comunicati alla Consob e al pubblico ai sensi delle citate disposizioni normative;
- b) determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni di cui al punto precedente;
- c) garantire il rispetto della normativa in tema di *Market Abuse* e delle norme regolamentari dettate dalle Autorità di Vigilanza;
- d) dare informazione ai *Soggetti Rilevanti* e alle *Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti* identificati ai sensi della precedente lettera a) dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi.

2. PERSONE RILEVANTI.

Ai fine dell'applicazione della Procedura *Internal Dealing* ed in conformità agli artt. 3 e 19 del Reg. UE n. 596/2014 ed alle norme nazionali di attuazione si intendono:

A) per Soggetti Rilevanti (nel seguito, "**Soggetti Rilevanti**" o, congiuntamente con le persone ad essi strettamente legate di cui al successivo punto B), "**Persone Rilevanti**");

a) i membri del Consiglio di Amministrazione della *Società* (esecutivi e non esecutivi);

b) i Sindaci effettivi della *Società*;

c) l'eventuale Direttore Generale della *Società*;

d) gli alti Dirigenti della *Società* che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la *Società* e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della *Società*.

B) Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (nel seguito, "**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**" o, congiuntamente con i *Soggetti Rilevanti*, "**Persone Rilevanti**");

e) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei *Soggetti Rilevanti*;

f) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un *Soggetto Rilevante* o una delle persone indicate alla lettera e) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

g) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* controllati direttamente o indirettamente da un *Soggetto Rilevante* o da una delle persone indicate alla lettera e);

h) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un *Soggetto Rilevante* o di una delle persone indicate alla lettera e);

i) i *trust* costituiti a beneficio del *Soggetto Rilevante* o di una delle persone indicate alla lettera e).

3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (“OPERAZIONI RILEVANTI”).

La presente *Procedura* deve essere applicata a tutte le operazioni eseguite dalle *Persone Rilevanti*, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni o titoli di debito della *Società*;
- strumenti derivati;
- strumenti finanziari ad essi collegati come individuati ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Reg. UE n. 596/2014¹.

Le operazioni che devono essere notificate comprendono:

- 1) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una *Persona Rilevante*. A tali fini non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- 2) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una *Persona Rilevante*, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della *Società* o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la *Persona Rilevante* ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- 3) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una *Persona Rilevante*; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del

¹ Per *strumenti finanziari collegati* si intendono, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE n. 596/2014 “*gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:*

- i) *contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;*
- ii) *strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;*
- iii) *qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;*
- iv) *strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;*
- v) *qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni”.*

contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 del Reg. Delegato UE n. 522/2016, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un *Soggetto Rilevante* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione dell'Emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la *Persona Rilevante*, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una *Persona Rilevante*;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente *Procedura* non sussistono per le seguenti operazioni:

- operazioni il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di € **5.000** (cinquemila euro) nell'arco dello stesso anno solare, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate per conto di ciascun *Soggetto Rilevante* e quelle effettuate per conto delle *Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*; l'importo degli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni od obbligazioni sottostanti; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 5.000 nell'arco di un anno civile;
- transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
 - o (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la *Persona Rilevante* non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la *Persona Rilevante* compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

4. SOGGETTO PREPOSTO.

Il soggetto preposto (nel seguito “*Soggetto Preposto*”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle *Operazioni Rilevanti* è individuato nella persona del Responsabile Ufficio Legale Affari Societari, il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla presente *Procedura*.

Nello svolgimento della sua funzione, il *Soggetto Preposto* si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio legale della *Società* o di personale della *Società* all’uopo individuato ed incaricato.

Il *Soggetto Preposto*, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo della *Procedura internal dealing*, fino alla diffusione al mercato.

E’ compito del *Soggetto Preposto*:

- a) redigere e tenere aggiornato l’elenco dei *Soggetti Rilevanti* e delle *Persone ad essi strettamente legate* avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente *Procedura* e degli obblighi e dei divieti connessi;
- b) fornire assistenza ai *Soggetti Rilevanti* affinché le *Operazioni Rilevanti* siano comunicate alla *Società* entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente *Procedura*;
- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle *Operazioni Rilevanti* ed alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dalla presente *Procedura*;
- d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle *Operazioni Rilevanti* e di quelle diffuse al mercato;
- e) monitorare l’applicazione della presente *Procedura*, sottoponendo all’Amministratore Delegato e, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la stessa *ex lege*, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

I compiti di cui ai punti da “a)” fino ad “e)” che precedono potranno essere esecutivamente curati anche da personale della *Società* (addetti all’Ufficio legale della *Società* o personale della *Società* all’uopo individuato ed incarico dal *Soggetto Preposto*).

5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI.

Le *Persone Rilevanti* sono tenute a comunicare alla Consob e alla *Società*, entro il terzo giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, tutte le *Operazioni Rilevanti* compiute.

Le *Persone Rilevanti* assolvono l'obbligo di comunicazione:

- alla Consob: mediante l'invio del *Filing model* (riportato all'**Allegato A**) della *Procedura*) via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario “*Ufficio Informazione Mercati*” e indicare all'inizio dell'oggetto “*MAR Internal Dealing*”-
- alla Società: facendo pervenire il sopra citato documento al *Soggetto Preposto* via fax al numero 0131.929512 se inviato dall'Italia, oppure al numero +39.0131.929512 se inviato dall'estero, ovvero ad altro numero comunicato dal *Soggetto Preposto*, oppure tramite *e-mail* da indirizzare a legale@damiani.it oppure consegnando *brevi manu* la comunicazione direttamente al *Soggetto Preposto* (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della *Società*;
- al pubblico: con le modalità previste dagli artt. 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente.

Quando la comunicazione non verrà consegnata direttamente al *Soggetto Preposto*, questi fornirà alla *Persona Rilevante* un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite fax oppure tramite *e-mail*, ai recapiti che le *Persone Rilevanti* si impegnano all'uopo a fornire alla *Società*.

Le *Persone Rilevanti* sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla *Società*, alla Consob ed al pubblico e pertanto rispondono verso la *Società* per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

Su richiesta della *Persona Rilevante*, la *Società* può essere incaricata di effettuare per suo conto le comunicazioni dovute dalla *Persona Rilevante* alla Consob e al pubblico, ferma restando in capo alle *Persone Rilevanti* ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti della *Persona Rilevante* da parte della *Società* per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

Qualora la *Persona Rilevante* intenda conferire l'incarico alla *Società*, la comunicazione delle *Operazioni Rilevanti* alla *Società* deve essere perentoriamente effettuata entro e non oltre **il secondo giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione**.

Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, alle *Persone Rilevanti*.

6. PERIODO DI CHIUSURA.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 19 par. 11 del Reg. UE n. 596/2014, un *Soggetto Rilevante* non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o ai titoli di debito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'approvazione di una relazione finanziaria (intermedia o annuale) richiesta dalla normativa di volta in volta vigente, e che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un *Soggetto Rilevante* può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

a) in base a una valutazione caso per caso della Società in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il *Soggetto Rilevante* chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o ad un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o di diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. delegato UE n. 522/2016, il *Soggetto Rilevante* deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'Emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal *Soggetto Rilevante*.

L'Emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al *Soggetto Rilevante* ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, l'Emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il *Soggetto Rilevante*:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

L'Emittente ha il diritto di autorizzare il *Soggetto Rilevante* a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:

a) al *Soggetto Rilevante* erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: *i)* il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'Emittente in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; *ii)* il *Soggetto Rilevante* non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) al *Soggetto Rilevante* erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) il *Soggetto Rilevante* esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia

compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il *Soggetto Rilevante* notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; *ii)* la decisione del *Soggetto Rilevante* è irrevocabile; *iii)* il *Soggetto Rilevante* è stato preventivamente autorizzata dall'Emittente;

d) il *Soggetto Rilevante* acquisisce strumenti finanziari dell'Emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il *Soggetto Rilevante* ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; *ii)* il *Soggetto Rilevante* non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; *iii)* le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il *Soggetto Rilevante* non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) il *Soggetto Rilevante* trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) il *Soggetto Rilevante* acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'Emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'Emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'Emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'Emittente accetti la spiegazione fornita.

7. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA PRESENTE PROCEDURA: LE SANZIONI.

Le norme della presente *Procedura* hanno carattere **vincolante** per le *Persone Rilevanti* e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti ai *Soggetti Rilevanti* dal rapporto dagli stessi instaurato con la *Società*.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla *Procedura internal dealing*, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei *Soggetti Rilevanti* verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della

violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della *Società* e con il parere del Collegio Sindacale della *Società*.

In particolare, si fa rimarcare che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle *Persone Rilevanti* dalle disposizioni di legge e regolamentari descritte nella presente *Procedura*, potrà comportare:

a) per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle **sanzioni amministrative** di volta in volta previste dalla legge (e pari, alla data di approvazione della presente *Procedura*, ai sensi del vigente art. 193 del T.U.F., a: *a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni*);

b) nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare la comunicazione l'applicazione delle **sanzioni amministrative** di volta in volta previste dalla legge (e pari, alla data di approvazione della presente *Procedura*, ai sensi del vigente art. 193 del T.U.F., a: *(i) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa; (ii) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; (iii) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al 5% del fatturato complessivo annuo*);

c) per i *Soggetti Rilevanti*, in ogni caso, le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la **responsabilità nei confronti della Società per i danni**, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente *Procedura*; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dai *Soggetti Rilevanti*.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ciascuna *Persona Rilevante*, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nella comunicazione di cui all'Allegato B, accetta irrevocabilmente il trattamento

dei dati richiesti in applicazione della presente *Procedura*, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente; acconsente inoltre che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nelle relazioni finanziarie periodiche e nelle relazioni sulla remunerazione della Damiani S.p.A.

Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03), le comunicazioni delle *Persone Rilevanti* devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, alle Autorità di Vigilanza e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Le informazioni riguardanti le *Persone Rilevanti* saranno trattate dalla Damiani S.p.A. (in qualità di Titolare del trattamento dei dati) nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e delle altre disposizioni applicabili.

Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione alla Damiani S.p.A. deriva dalla quotazione della stessa sul mercato telematico azionario regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi della presente *Procedura* comporterebbe l'impossibilità per Damiani S.p.A. di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni normative cogenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

Le *Persone Rilevanti* possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 ("*Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti*") rivolgendosi al *Soggetto Preposto* della *Società*.

9. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'Amministratore Delegato ha il potere di apportare alla presente *Procedura* ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale,

anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

Nel caso in cui i medesimi aggiornamenti od integrazioni alla presente *Procedura* si imponessero a cagione di adeguamenti a mutate disposizioni introdotte da leggi o da regolamenti, in quanto applicabili, a ciò potrà validamente provvedere, per i detti motivi di urgenza, il *Soggetto Preposto*, salvo successiva ratifica da parte dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione.

10. DISPOSIZIONI FINALI.

La presente *Procedura* viene inviata in duplice esemplare ai *Soggetti Rilevanti* a cura del *Soggetto Preposto*.

E' fatto obbligo ai *Soggetti Rilevanti* di dare comunicazione per iscritto della presente *Procedura* alle *Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*, e di conservare copia della comunicazione.

Ogni *Soggetto Rilevante* è tenuto a:

- riconsegnare al *Soggetto Preposto* il modulo riportato all'**Allegato B**, unitamente ad un esemplare della presente *Procedura*, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della presente *Procedura*;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi al *Soggetto Preposto* in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

11. ENTRATA IN VIGORE.

La presente *Procedura* entra in vigore il 3 luglio 2016.

ALLEGATI

Allegato A

FILING MODEL

**“COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE
STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI”**

(ALLEGATO AL REG. DI ESECUZIONE UE N. 523/2016)

Allegato B

**DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA
PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Spett. le
DAMIANI S.P.A.
PIAZZA DAMIANI GRASSI DAMIANI N. 1
15048 - VALENZA (AL)

Alla c.a. dell'Ufficio Legale

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
nella sua qualità di

Soggetto Rilevante della società quotata Damiani S.p.A., ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/99,

Persona strettamente legata ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob n. 11971/99 a _____,

Soggetto Rilevante della società quotata Damiani S.p.A.,

dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della *Procedura per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società ("PROCEDURA INTERNAL DEALING")* e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni [e a darne comunicazione ai soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa quali Persone strettamente legate al medesimo].

Valenza, _____

Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 ("Codice Privacy"), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento Damiani S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 8 della Procedura Internal Dealing da me sopra accettata.

Firma
